



Comune di Bassano del Grappa

ORDINANZA

| | |
|-----------------------|--------------------|
| Registro Unico | 559 del 23/12/2020 |
|-----------------------|--------------------|

| | |
|-------------|--|
| Area | A5 - Urbanistica, Ambiente, Commercio, Sostenibilità |
|-------------|--|

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE A SCOPO PRECAUZIONALE PER IL CONTENIMENTO DEL RISCHIO DI DIFFUSIONE DEL "CORONAVIRUS" COVID-19 - SVOLGIMENTO DEI MERCATI DA GIOVEDÌ 24.12.20 A SABATO 02.01.21 E MERCATO AGRICOLO DI DOMENICA 27.12.20 E DOMENICA 03.01.21 NEL RISPETTO D.L. N. 172 DEL 18.12.20 E DPCM 3.12.20

IL SINDACO

RICHIAMATO:

- Delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge in data 2 dicembre 2020 n.158 in vigore dal 3 dicembre 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 dicembre 2020 e i suoi allegati, le cui disposizioni si applicano dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021;
- il Decreto Legge 18 dicembre 2020, n. 172 "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19 in vigore dal 19 dicembre 2020;

DATO ATTO che a seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 169 del 17 dicembre 2020 rimane in vigore fino al 23 dicembre compreso; dal 24 si applicherà il Decreto Legge n. 172, che ha istituito la zona rossa nei giorni 24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020, 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio e zona arancione nei giorni 28, 29 e 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 538 del 11 dicembre 2020 contingibile ed urgente a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "Coronavirus" Covid-19, di approvazione del Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dei mercati da sabato 12.12.20 a giovedì 4.1.21 e mercato agricolo da domenica 13.12.20 a domenica 10.1.21 nel rispetto dell'O.P.R.V. 167/2020 e DPCM 3.12.20, la cui validità risulta limitata ai mercati dal 12.12.20 al 20.12.20 a seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020;

RICHIAMATA l'Ordinanza Sindacale n. 532 del 04 dicembre 2020 ad oggetto "Comune di Bassano del Grappa: prolungamento dell'apertura del Centro Comunale Operativo (COC) fino al 15 gennaio 2021", sia per le necessità determinatesi dall'emergenza sanitaria, sia per eventuali necessità dovute alle emergenze idrauliche e idrogeologiche;

CONSIDERATO quanto indicato nell'art. 1 comma 1 del D.L. 172 del 18.12.20:

Art. 1 Misure urgenti per le festività natalizie e di inizio anno nuovo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 2 dicembre 2020, n. 158, nei giorni festivi e prefestivi compresi tra il 24 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021 sull'intero territorio nazionale si applicano le misure di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020; nei giorni 28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021 si applicano le misure di cui all'articolo 2 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 2020;

CONSIDERATO quanto indicato nell'art. 3 comma 4 del D.P.C.M. 03.12.2020:

Art. 3 Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto

4. A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze di cui al comma 1, nelle Regioni ivi individuate sono applicate le seguenti misure di contenimento:

- a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1 (Regioni che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”), **nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.(...)**
- b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lettera ff). **Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.** Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;

CONSIDERATO quanto indicato nell’Allegato 9 “Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell’8 ottobre 2020” del DPCM del 03.12.2020:

Commercio al Dettaglio su Aree Pubbliche

Le presenti indicazioni si applicano alle attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche che si possono considerare ordinarie per la loro frequenza di svolgimento, la cui regolamentazione è competenza dei Comuni, che devono:

- assicurare, tenendo in considerazione la localizzazione, le caratteristiche degli specifici contesti urbani, logistici e ambientali, la maggiore o minore frequentazione dell’area mercatale, la riorganizzazione degli spazi, anche mediante segnaletica a terra, per consentire l’accesso in modo ordinato e, se del caso, contingentato, al fine di evitare assembramenti di persone e di assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti, ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale;
- verificare, mediante adeguati controlli, l’utilizzo di mascherine sia da parte degli operatori che da parte dei clienti, e la messa a disposizione, da parte degli operatori, di prodotti igienizzanti per le mani, in particolare accanto ai sistemi di pagamento;
- assicurare un’adeguata informazione per garantire il distanziamento dei clienti in attesa di entrata: posizionamento all’accesso dei mercati di cartelli almeno in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti.
- assicurare maggiore distanziamento dei posteggi ed a tal fine, ove necessario e possibile, ampliamento dell’area mercatale;
- individuare un’area di rispetto per ogni posteggio in cui limitare la concentrazione massima di clienti compresenti, nel rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Qualora, per ragioni di indisponibilità di ulteriori spazi da destinare all’area mercatale, non sia possibile garantire le prescrizioni di cui agli ultimi due punti, i Comuni potranno contingentare l’ingresso all’area stessa al fine del rispetto della distanza interpersonale di un metro.

Ove ne ricorra l’opportunità, i Comuni potranno altresì valutare di sospendere la vendita di beni usati.

MISURE A CARICO DEL TITOLARE DI POSTEGGIO

- pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita;
- è obbligatorio l’uso delle mascherine, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani
- messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
- rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro.

- *Rispetto del distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori anche nelle operazioni di carico e scarico;*
- *Nel caso di acquisti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce. In alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente.*
- *in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano poste in vendita.*

DATO ATTO che nel Piano comunale del Commercio su area pubblica approvato dal Consiglio Comunale con D.C.C. n.117/2016 le *attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici* per le quali il D.L.172/2020 ammette l'esercizio nei giorni festivi e prefestivi, nei mercati settimanali, sono collocate nelle seguenti Vie :

- GIOVEDÌ: Via Verci, Via Bellavitis, Via Matteotti, Piazza Garibaldi, Via Da Ponte, Piazzale Trento;
- SABATO: Via Verci, Via Bellavitis, Via Matteotti, Piazza Garibaldi, Via Da Ponte, Via Da Ponte, Via Matteotti;

DATO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n.19 del 26/3/2013 è stato istituito il mercato degli imprenditori agricoli per la vendita diretta di prodotti agricoli di Bassano del Grappa, collocato in Via Angarano come da planimetria allegata alla Delibera di Giunta Comunale n. 73 del 26/3/2019 e in gestione all'Associazione Campagna Amica di Coldiretti Vicenza, e che tale attività risulta ammessa nei giorni festivi e prefestivi dal D.L.172/2020;

RITENUTO pertanto di disporre a partire dal giovedì 24.12.20 e fino alla domenica 03.01.2021 lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica nei mercati settimanali del giovedì e del sabato e il mercato agricolo della domenica in Angarano limitatamente alle "*attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici*", nel rispetto del D.L. n.172 del 18.12.20 e delle misure disposte dal DPCM 03.12.20 e dal relativo Allegato 9 "*Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020*", per il periodo di vigenza delle stesse, nel rispetto del Piano comunale del Commercio su area pubblica approvato dal Consiglio Comunale con D.C.C. n.117/2016 e del Regolamento del Mercato Agricolo approvato con DCC. 19/2013, demandando per quanto di competenza al Comandante della Polizia Locale di concerto con il Dirigente dell'Area 4 Lavori Pubblici e Protezione Civile e Area 5 Sportello Unico Attività Produttive;

RITENUTO inoltre necessario disporre la **sospensione del mercato festivo del sabato 26 dicembre 2020** in considerazione delle restrizioni negli spostamenti previste nei giorni festivi sull'intero territorio nazionale disposte dal Decreto Legge n.172 del 18.12.2020 e dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03.12.2020;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO l'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

ORDINA

1. a partire dal giovedì 24.12.20 e fino alla domenica 03.01.2021 lo svolgimento dell'attività di commercio su area pubblica nei mercati settimanali del giovedì e del sabato e il mercato agricolo della domenica in Angarano limitatamente alle "*attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici*", nel rispetto del D.L. n.172 del 18.12.20 e delle misure disposte dal DPCM 03.12.20 e dal relativo Allegato 9 "*Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome dell'8 ottobre 2020*", nel rispetto del Piano comunale del Commercio su area pubblica approvato dal Consiglio Comunale con D.C.C. n.117/2016 e del Regolamento del Mercato Agricolo approvato con DCC 19/2013, collocate nelle seguenti vie:

- GIOVEDÌ: Via Verci, Via Bellavitis, Via Matteotti, Piazza Garibaldi, Via Da Ponte, Piazzale Trento;
 - SABATO: Via Verci, Via Bellavitis, Via Matteotti, Piazza Garibaldi, Via Da Ponte, Via Da Ponte, Via Matteotti;
 - DOMENICA: Via Angarano;
2. la sospensione del mercato festivo del sabato 26 dicembre 2020 in considerazione delle restrizioni negli spostamenti previste nei giorni festivi sull'intero territorio nazionale disposte dal Decreto Legge n.172 del 18.12.2020 e dall'articolo 3 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 03.12.2020;
 3. le organizzazioni di volontariato di Protezione civile collaborano per assistenza alla popolazione per ridurre il contagio, in attuazione delle disposizioni definite dal COC attivato con Ordinanza n. 532 del 04.12.2020;
 4. l'attività di commercio su area pubblica dovrà essere svolta nel rispetto delle misure disposte dai provvedimenti normativi sopracitati e delle prescrizioni del Comando di Polizia Locale di concerto con il Dirigente Area 4 Lavori Pubblici e Area 5 Sportello Unico attività Produttive, per quanto di competenza, con la primaria collaborazione degli operatori commerciali e delle associazioni di categoria

DISPONE

- la validità della precedente Ordinanza Sindacale n. 538 del 11 dicembre 2020 "*contingibile ed urgente a scopo precauzionale per il contenimento del rischio di diffusione del "Coronavirus" Covid-19 - Approvazione del Piano contenente le condizioni per consentire lo svolgimento dei mercati da sabato 12.12.20 a giovedì 4.1.21 e mercato agricolo da domenica 13.12.20 a domenica 10.1.21 nel rispetto dell'O.P.R.V. 167/2020 e DPCM 3.12.20*", viene limitata ai mercati dal 12.12.20 al 20.12.20 a seguito della pubblicazione del Decreto Legge n. 172 del 18 dicembre 2020;
- contestualmente alla vigenza della presente ordinanza sono abrogate eventuali disposizioni con la stessa in contrasto;
- la presente è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Comunale on-line per tutto il tempo della sua efficacia, nonché attraverso il sito internet comunale, i mezzi di comunicazione e di stampa;
- la presente ordinanza potrà essere resa nota agli esercenti con le modalità ritenute più idonee: pubblicazione nel sito web comunale, comunicazione via PEC o mail o telefono, anche mediante le relative Associazioni di categoria;
- è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare;
- le Forze di Polizia sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

AVVERTE

- i trasgressori, fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni in caso di concorso di violazioni, saranno puniti con la sanzione da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00 ai sensi dell'art. 7 bis comma 1 bis del TUEL;
- chiunque non osserva gli obblighi di cui alla presente ordinanza, salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale, il quale prevede che "*chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206*".

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Veneto, da presentarsi nel termine di 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della Legge 06.12.1971, n. 1034;

oppure in alternativa

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Dalla Residenza municipale, 22 dicembre 2020

**IL SINDACO
ELENA PAVAN**

(documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005)

- da pubblicare all'albo pretorio telematico
- da inviare alla Prefettura di Vicenza
- da inviare al Commissariato di Polizia
- da inviare al Stazione dei Carabinieri
- da inviare al Gruppo Guardia di Finanza
- da inviare al Comando Polizia Locale
- da inviare alla Società Etra Spa
- da inviare alle Associazioni di categoria (Confcommercio, Confesercenti, Coldiretti, Confagricoltura e Cia, CNA, Confartigianato)
- da inviare a Servizi e Uffici competenti per i singoli ambiti oggetto di intervento: Ufficio Tributi Area 1; Ufficio Strade e Protezione Civile – Area 4; Ambiente e SUAP – Area 5